

BOZZE DI STAMPA

26 settembre 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (1038)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Al comma 1, sostituire le parole: «per la formazione» con le seguenti: «per la trasmissione intergenerazionale delle conoscenze».

1.2

ALOISIO

Al comma 1, dopo le parole: «per la crescita socio-culturale della comunità nazionale,», inserire le seguenti: «tenuto conto anche del rispetto del principio di tutela animale,».

1.3

ALOISIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla luce del principio di tutela animale sancito dall'articolo 9 della Costituzione, è vietato l'utilizzo di animali nell'ambito delle manifestazioni di rievocazione storica tutelate ai sensi della presente legge».

Art. 2

2.1

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «salvaguardare» con la seguente: «tutelare».

2.2

D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, RANDO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «enti di rievocazione storica» inserire le seguenti: «, ad associazioni culturali,».

2.0.1

CROATTI, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Giornata nazionale dei borghi d'Italia)

1. La Repubblica riconosce il giorno 11 maggio come "Giornata nazionale dei borghi d'Italia", al fine di incoraggiare ogni iniziativa utile per far

conoscere, promuovere e valorizzare le risorse storiche, geografico-paesaggistiche, artistiche, culturali e turistiche dei borghi italiani.

2. In occasione della "Giornata nazionale" di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, d'intesa con le associazioni culturali regolarmente registrate e con le comunità educanti che operano sul territorio, nonché con gli "Enti di rievocazione storica" di cui al comma 1 dell'articolo 2, possono organizzare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche iniziative di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione di tipo artistico-culturale, visite guidate, proiezioni, conferenze, dibattiti e incontri aperti alla cittadinanza.

3. La Giornata nazionale di cui al presente articolo non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260».

Art. 3

3.1

ALOISIO

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nel rispetto del principio di tutela animale di cui all'articolo 9, terzo comma, della Costituzione».

Art. 5

5.1

D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché da un funzionario dell'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, di cui al decreto del Ministro della cultura 3 febbraio 2022».

5.2

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il Comitato valuta e verifica ogni tre anni la funzione pubblica e culturale delle manifestazioni di rievocazione storica, la loro vitalità e il legame con i territori e le comunità locali coinvolte, nonché la loro attendibilità storica, attribuendo uno specifico attestato di riconoscimento esplicativo delle motivazioni dell'iscrizione nell'elenco».

Art. 7

7.1

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Al comma 2, dopo le parole: «singolarmente o in rete» inserire le seguenti: «anche attraverso la definizione di accordi o progetti di collaborazione con le associazioni culturali regolarmente registrate e con le comunità educanti che operano sul territorio.».

Art. 8

8.1

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Sopprimere l'articolo.

8.2

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Sopprimere l'articolo.

Art. 9

9.1

ALOISIO

Sopprimere l'articolo.

Art. 11

11.1

D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, dopo le parole: «Il Governo» inserire le seguenti: «, in attuazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167,».

Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere le parole: «in conformità alle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'UNESCO, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167,».

11.2

ALOISIO

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nel pieno rispetto del principio di tutela animale di cui all'articolo 9, terzo comma, della Costituzione».

11.3

D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, RANDO

Al comma 2, lettera i) e lettera o), sostituire la parola: «razionalizzare» con la seguente: «riordinare».

11.4

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 2, lettera m), sostituire le parole da: «la consapevolezza» fino alla fine della lettera con le seguenti: «la trasmissione delle conoscenze anche presso le giovani generazioni dei patrimoni culturali immateriali del proprio territorio;».

Art. 12

12.1

ALOISIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al primo comma dell'articolo 19-ter delle Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, il secondo periodo è soppresso».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «salvaguardia» inserire le seguenti: «e abrogazioni».
